

Condizioni incompatibili con la natura degli animali: innovativa sentenza a Bassano del Grappa

A cura di *Ciro Troiano*

“La privazione del cibo sufficiente per una dignitosa condizione fisica, il sostanziale isolamento o l’assoluta carenza di elementari requisiti di igiene, producono nell’animale gravi sofferenze. Ne consegue che, sebbene l’art. 727 non contenga una specifica ipotesi di confisca, il cane in sequestro va confiscato ai sensi dell’art. 240 co. 2 n. 2 in relazione al divieto di detenzione dell’animale in condizioni incompatibili con la sua natura” (Tribunale di Bassano del Grappa, Sent. n.º. 147/06 del 08/05/06, Est. Andreazza, Imp. Galgaro).

Un 57enne di Carré (VI) è stato condannato dal Tribunale di Bassano del Grappa alla pena di 2.000,00 euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento della parte civile (l’Enpa, difesa dall’avv. Massimo Rizzato del foro di Vicenza) in quanto imputato del reato di cui all’art. 727 c.p., consumato prima della modifica avvenuta con la L. 189/04, “perché deteneva presso un immobile sito in Valdastico di sua proprietà (una ex stalla in disuso), un cane di grossa taglia in condizioni incompatibili con la sua natura ed in particolare perché detto animale veniva rinchiuso in un’area inadeguata, non pulita e perché non venivano forniti all’animale cibo ed acqua anche per vari giorni consecutivi.” I fatti risalgono ai primi mesi del 2004, quando i volontari dell’Enpa fecero numerosi sopralluoghi presso l’ex stalla per verificare le condizioni dell’animale. Nel corso del dibattimento, i testi hanno riferito che all’interno del cortile era custodito un Alano. Il suolo di cemento era interamente cosparso di feci, vi era la presenza di pane ammuffito, anche frammisto a feci, mentre in un secchio l’acqua era ghiacciata. Il cane presentava visibili calli di decubito per il continuo sdraiarsi sul cemento e appariva malfermo sulle gambe e disidratato. Il cane si nutriva solo grazie all’intervento di alcune persone che riuscivano a lanciare dall’esterno pane nel cortile. Dopo l’intervento dei Carabinieri e il suo conseguente sequestro e affidamento a terzi, il cane si è ripreso. Incredibile la testimonianza di un veterinario, chiamato dalla difesa, che ha affermato di aver visitato il cane “costatando che era in buone condizioni” aggiungendo, al fine di svilire l’accusa di maltrattamento, che “pur di sopravvivere il cane mangia anche pane rancido o ammuffito” (SIC!). Il giudice ha ritenuto integrato il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, previsto dal nuovo articolo 727 c.p. modificato dalla L. 189/04. Si legge nella sentenza: “Non può porsi in dubbio che la privazione del cibo sufficiente per una dignitosa condizione fisica, il sostanziale isolamento in cui l’animale era tenuto o la assoluta carenza di elementari requisiti di igiene abbiano in effetti prodotto gravi sofferenze”. Questo è un aspetto

molto importante perché si tratta di una delle prime pronunce in merito alla vexata questio delle “gravi sofferenze”. Com’è noto, l’art 727 c.p, come modificato dalla legge 189/2004 punisce, oltre l’abbandono, anche chi “detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”. Questa formulazione ha modificato profondamente il dispositivo previgente del “vecchio” articolo 727 c.p. che puniva coloro che detenevano animali “in condizioni incompatibili con la loro natura”, senza richiedere la presenza di “gravi sofferenze”, e crea non pochi problemi interpretativi. Preliminarmente riteniamo che non sarebbe del tutto infondata l’ipotesi di illegittimità di tale norma, posto che potrebbe violare il principio della tassatività della norma penale per indeterminatezza della fattispecie, poiché introduce un elemento, quello delle “gravi sofferenze”, impossibile da determinare con esattezza. Cosa s’intende per “gravi”, come si fa a misurare se una sofferenza sia grave o meno? Non solo, affermando che le sofferenze per essere censurabili devono essere “gravi”, si arriva al paradosso di legittimare la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di sofferenze, purché queste ultime non siano gravi, e ciò in totale contraddizione con i principi generali di tutela stabiliti dalla legge. In pratica si arriverebbe a creare una “scala della sofferenza” con gradini entro i quali la sofferenza sarebbe legittima e altri, invece, in cui sarebbe ritenuta grave e perciò punibile. Resta il problema di stabilire il confine tra i diversi “gradini” e di individuare una demarcazione certa, aspetto fondamentale per esercitare l’azione penale. Fermo restando, comunque, che i primi gradini, considerati di sofferenza accettabile, in ogni caso indicherebbero un contesto di detenzione incompatibile con la natura dell’animale, se la detenzione è “incompatibile”, come può essere legalizzata? La distinzione tra detenzione “incompatibile” ammissibile e quella illegale è una contraddizione, poiché se una condizione è incompatibile con la natura dell’animale è di per sé lesiva per l’animale e quindi non può essere accettata né sotto il profilo formale né sotto il profilo sostanziale. Quale sofferenza può essere compatibile con la natura di un animale?

Recentemente la Suprema Corte, intervenendo sul tema della detenzione incompatibile con la natura dell’animale, ha confermato il principio, già affermato con la normativa previgente, secondo il quale per avere “gravi sofferenze” non sono necessarie lesioni fisiche, “potendo la sofferenza consistere in soli patimenti”. Si tratta di un’affermazione cruciale per la corretta interpretazione e conseguente applicazione del reato in esame. “La fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 727 c.p., con particolare riferimento all’ipotesi della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura deve essere interpretata, pertanto, nel senso che le condizioni in cui vengono custoditi gli animali non siano dettate da particolari esigenze e risultino tali da provocare negli stessi uno stato di grave sofferenza, indipendentemente dal fatto che in conseguenza di tali condizioni di custodia l’animale possa subire vere e proprie lesioni dell’integrità fisica. (...) Va anche rilevato che la riportata interpretazione giurisprudenziale dell’art. 727 c.p., nel testo precedente alle modifiche introdotte dal citato art. 1 della L. 20.7.2004 n°. 189, sostanzialmente corrisponde al dettato della norma in tema di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura nella nuova formulazione del predetto

articolo del codice penale, sicché è evidente la continuità normativa tra la fattispecie contravvenzionale già prevista dalla norma e quella risultante dalla novella” (Cass. Pen. III Sez. Sentenza n°. 2774 del 24/1/2006 (Ud. 21/12/2005), imp. Noferi).

Nella giurisprudenza di merito (Tribunale di Vigevano, Sent. n°. 280 del 07/06/05, Giudice Dr.ssa M. Abenavoli, Imp. Sartino) si trova un precedente simile che ha già risolto in senso positivo la questione delle gravi sofferenze: “La detenzione di un cane mastino napoletano, denutrito, affetto da parassitosi cutanee, caratterialmente ipereccitabile con entropion bilaterale non seguito a entrambi gli occhi, chiuso in un recinto di piccolissime dimensioni, ingombro da rottami metallici che di fatto impedivano all'animale di sdraiarsi, con lo spazio residuo ricoperto da escrementi, integra il reato di cui all'art. 727 c.p., Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la propria natura, e produttive di gravi sofferenze (il giudice, in base alle dichiarazioni dei testi, ha considerato che il grave stato di salute dell'animale era dovuto anche alle pessime condizioni igieniche e che i problemi caratteriali dell'animale erano stati provocati anche dal prolungato isolamento; pertanto, ha ritenuto che il cane era stato tenuto in condizioni non compatibili con la natura dell'animale e che tali condizioni erano state fonte di gravi sofferenze per il medesimo)”.

La Suprema Corte, invece, ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di animali e di un canile operato dal G.I.P. per la sussistenza del pericolo che la libera disponibilità dei beni, da parte del titolare del canile, avrebbe potuto aggravare e protrarre le conseguenze pregiudizievoli di illeciti penali. Si legge nella sentenza: “Nella fattispecie in esame i fatti penalmente rilevanti sono costituiti dalla detenzione in un canile di animali in stato di evidente denutrizione, custoditi in celle fatiscenti, anguste, totalmente buie, prive di acqua e sporche di feci non pulite, stagnanti in canalette di convogliamento verso la fossa settica ostruite ed inutilizzabili. In tali fatti debbono ritenersi legittimamente ipotizzati sia il delitto di maltrattamento di cui all'art. 544-ter c.p., sia la contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, tali da procurare loro gravi sofferenze” (Cass. Pen., Sez. III, ud. 21/06/05, Sent. n. 25229/05, Imp. Tassi). Come si vede, nella valutazione delle condizioni incompatibili vi sono anche condizioni che non incidono in modo diretto sull'integrità fisica degli animali, procurando loro lesioni o danni fisici, come le carenti condizioni igieniche dovute a celle fatiscenti e sporche di feci o la costrizione innaturale al buio. Tuttavia tali condizioni possono ben essere prese in considerazione per la valutazione di gravi sofferenze, posto che per sofferenza non va intesa solo l'offesa alla conservazione fisica degli animali, ma anche alla loro sensibilità psicofisica, poiché “esseri viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore, come alle attenzioni amorevoli dell'uomo” e “capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umanità” (Cass. pen. Sez. III - Ord. n. 1776 - Ud. 22/10/92 in c.c. - Pres. Papillo - Est. Postiglione - imp. Geiser e Felderer; Cass. Sez. III sent. 3 dicembre 2003, n. 46291, Lo Sinno). Non rientrano, quindi, nel concetto ampio di “sofferenza” solo danni fisici, lesioni o ferite, ma anche quei patimenti che determinano stress, angoscia, ansia, paura,

disagio psicofisico, inquietudine, nervosismo, stato di affaticamento, agitazione, privazioni emotive ecc.

Un interessante contributo al concetto di danno viene dalla letteratura: Tom Regan sostiene che l'esperienza del dolore non è una condizione necessaria del danno. "Non tutti i danni procurano dolore, così come non tutti i dolori procurano danni (...) Non è necessario che la vittima si renda conto del danno che subisce o che questo le procuri sofferenze fisiche o psicologiche (...). A volte, anzi il danno è tanto più grave quanto più la vittima ne è inconsapevole" (T. Regan, "I diritti animali", Garzanti, Milano, 1990).

In definitiva è necessario acquisire piena consapevolezza della realtà che gli *animali sono esseri viventi* dotati sia di sensibilità fisica al dolore, sia di reattività psichica alle condizioni di disagio e stress. Pertanto, non è possibile valutare le conseguenze della detenzione in cattività unicamente sulla base di lesioni o sofferenze visibili; viceversa, occorre considerare che gli *animali* in cattività devono poter *vivere*, e *non sopravvivere*, in condizioni compatibili con la loro natura e che la costrizione in situazioni innaturali e il continuo impedimento del naturale svolgimento di pulsioni comportamentali innate provocano il raggiungimento di uno stato di deperimento psichico e di conseguenza fisico che può causare danni gravi e irreparabili.

Altro aspetto interessante della sentenza del Giudice Andreazza concerne la confisca. Con la condanna, infatti, il giudice, seguendo una innovativa interpretazione della norma, ha disposto la confisca dell'animale. Spiega nella sentenza: "Il cane in sequestro va confiscato, anche se l'art. 727 (sia nella nuova che nella vecchia formulazione) non contenga una specifica ipotesi di confisca, ben può farsi ricorso alla previsione dell'art. 240 co. 2 n. 2 in relazione al divieto di detenzione dell'animale in condizioni incompatibili con la sua natura; l'animale deve essere inoltre devoluto all'Enpa stante quanto oggi previsto dall'art. 3 L. 189/04, utilmente valorizzabile, anche nella presente fattispecie, pur di data anteriore, al fine di individuare l'ente destinatario dell'animale e pur in assenza di richiesta".

Uno dei punti deboli della Legge 189/04 è che, diversamente da quanto avviene per i reati inseriti nel Titolo IX bis del libro II del Codice Penale, non è prevista la confisca degli animali detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, di cui all'art. 727 c.p. Questa vistosa lacuna si pone sulla scia di quello che già accadeva con il previgente reato di maltrattamento di animali: "Né l'articolo 240 del c.p. né alcuna disposizione speciale sulla detenzione degli animali attribuiscono il potere di confisca degli animali al giudice di merito che accerti la sussistenza del reato di maltrattamenti di cui all'art. 727 del codice penale (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 12 maggio 1999 n. 5909 - Avitabile). Non sono mancate, per fortuna, interpretazioni innovative che hanno messo in evidenza la contraddizione della restituzione dell'animale maltrattato al proprio aguzzino: "un animale maltrattato non può essere restituito al soggetto imputato del maltrattamento anche se si tratta del padrone dell'animale medesimo, sia in corso di indagine che nella fase di mora della definizione del giudizio che in caso di patteggiamento, condanna o emissione di decreto penale di condanna. In tal caso l'animale deve essere confiscato con una procedura atipica che tenga conto del fatto

che trattasi non di res inanimata ma di essere vivente e senziente e dunque è necessario superare la fase formale della vendita tramite procedura rituale e procedere direttamente ad affidamento definitivo presso privato o struttura sociale che ne garantisca la opportuna custodia in modo permanente nel tempo” (Tribunale di Terni, ufficio del GIP, Ordinanza del 29/06/2002, estensore Santoloci n. 322/2001).

Il dott. Andrezza individua nell’art. 240 c.p. la possibilità di confiscare l’animale, ipotesi, come abbiamo visto poco sopra, cassata dalla Suprema Corte nel 1999. Tra i vari casi per i quali l’art. 240 c.p. stabilisce la confisca obbligatoria vi è quello delle “cose la cui detenzione costituisce reato”. Secondo il Giudice di Bassano del Grappa, tale disposizione si può applicare anche alla “res animale”, tenuta in condizione incompatibile con la sua natura, posto che tale fatto costituisce reato. La ratio sembra essere la seguente: se vi è stata condizione incompatibile con la natura dell’animale, vi è stato reato; di conseguenza l’animale deve essere confiscato perché è sempre disposta la confisca delle “cose la cui detenzione costituisce reato”. In questo senso, l’istituto della confisca appare assumere valore preventivo, mirante a sottrarre definitivamente l’animale da quelle condizioni incompatibili che si sono verificate e che potrebbero verificarsi nuovamente, se restituito al legittimo “proprietario”.

Altro aspetto interessante di questa sentenza è l’affidamento del cane confiscato all’Enpa. L’art. 3 della L. 189/04, tra le altre cose, stabilisce che “Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’interno”. Il giudice di merito ha ritenuto questa norma applicabile anche per i reati consumati prima della modifica della materia avvenuta con la L. 189/04 e anche in assenza del decreto di individuazione delle associazioni idonee ad avere in affidamento gli animali sequestrati o confiscati.

Ciro Troiano
Resp. Osservatorio Nazionale Zoomafia – LAV

Pubblicato il 22 luglio 2006